Sent.254/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giovanni Natali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37585** del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza del sig.:

xxxxxxxx, nato a xxxxxx (xx) il xxxxxx (xxxxxxxx) e ivi residente in via xxxxxx n. xxx, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Attilio Galati (GLTPRT82P11L419T) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Surano (LE) alla via G. Marconi n. 15 (galati.pietroattilio@ordavvle.legalmail.it);

contro:

INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis (DLNLRI71C45B180L) ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura regionale correnti in Bari alla via N. Putignani n. 108 (avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 22.10.2025, l'Avv. Nicola Vito Poliseno, presente in sostituzione dell'Avv. Pietro Attilio Galati, per il ricorrente e l'Avv. Ilaria De Leonardis per l'INPS.

Ritenuto e considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso depositato il xxxxx il sig. xxxxx, premesso di:

- avere ottenuto dall'INPS il riconoscimento del diritto alla pensione con certificato n. xxxxxxx, cat. xxxxxx, con decorrenza settembre xxxxx anche tramite ricongiunzione dei periodi versati nella gestione lavoratori dipendenti privati;
- essere stato soggetto, nel corso della vita lavorativa, a periodi di inattività coperti da contribuzione figurativa, malattia specifica, dall'xxxxxxx al xxxxx, non ricompresi nella ricongiunzione ancorché risultanti nell'allegato estratto conto previdenziale del xxxxx;
- avere diritto al riconoscimento dei ridetti contributi figurativi ai sensi dell'art. 7 della l. 6.8.1975, n. 419, che stabilisce il diritto all'accredito dei contributi da malattia specifica derivanti da tubercolosi (Tbc), utili sia per il diritto sia per la misura della pensione a domanda dell'interessato, laddove il periodo di malattia ricada nel decennio precedente il pensionamento;
- avere: *i)* chiesto all'INPS il xxxxxx la ricostituzione della pensione con l'accredito dei contributi figurativi di malattia specifica; *ii)* decorsi 120 giorni, proposto il xxxxx un sollecito al Comitato provinciale INPS, rinnovando la richiesta di ricalcolo della pensione che veniva respinta;

ha chiesto a questo giudice di provvedere come segue:

«*a) dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento per effetto della corretta inclusione, nella base di retribuzione annua pensionabile, dei contributi figurativi di malattia specifica, descritti in narrativa, non conteggiati nel calcolo originario della pensione;*

b) conseguentemente condannare l'INPS al pagamento degli importi differenziali arretrati derivanti dal ricalcolo oltre gli accessori di legge, oltre interessi legali dalla medesima data;

c) condannare l'INPS al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore per fattene anticipazione».

In via istruttoria, il sig. xxxx ha chiesto una CTU contabile per determinare l'esatto importo pensionistico a lui spettante.

2. – L'INPS si è costituito con memoria depositata il xxxx (a seguito della remissione in termine – *ex* art. 155, comma 8, del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 – per la notificazione del ricorso pronunciata a verbale il xxxxx), deducendo l'infondatezza del ricorso per avvenuta cancellazione dal conto assicurativo della contribuzione richiesta, poiché mancante dei requisiti necessari per l'accredito. A tal fine l'Istituto ha sostenuto che:

- in base all'art. 7 della l. n. 419/1975, come esplicitato dalla Circ. INPS n. 406 del 28.6.1976, l'assicurato – ai fini dell'accredito figurativo per Tbc – deve possedere i seguenti due requisiti: *1)* un contributo effettivamente versato (o accreditato qualora si tratti di lavoratori agricoli) nell'assicurazione IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) in epoca anteriore al periodo da riconoscere; *2)* l'esistenza nell'intera vita assicurativa di almeno 52 contributi IVS settimanali effettivi o equiparati, anche se tali contributi si collocano in epoca successiva ai periodi di assistenza antitubercolare;
- nel caso di specie difetterebbe il primo requisito, il primo contributo essendo stato accreditato l'xxxxxx e, dunque, in una data successiva al periodo per cui sono chiesti i contributi figurativi (dall'xxxxx al xxxxx).

Parte resistente ha inoltre prodotto il duplicato del prospetto dei dati contributivi elaborato nella lavorazione del provvedimento di ricongiunzione, accettato dall'assicurato ricorrente, che attesta la presenza di contributi nella gestione lavoratori dipendenti (e, quindi, l'inizio della vita assicurativa) a partire dall'xxxxxx.

Infine, l'INPS si è opposta all'ammissione della richiesta CTU contabile.

3. – All'udienza del 23.7.2025 il giudice, accogliendo la richiesta della difesa dell'INPS (non opposta da controparte) di un differimento per prendere posizione sui precedenti giurisprudenziali depositati *in limine* (22.7.2025) dalla difesa del sig. xxxxxx – ha disposto il rinvio della causa al 22.10.2025, con termine all'Istituto sino a 10 giorni prima per il deposito di note e al ricorrente di 5 cinque giorni prima per note di replica.

4. – L'INPS ha depositato note il 10.10.2025.

5. – All'udienza del 22.10.2025 i difensori delle parti hanno illustrato i propri scritti difensivi e confermato le rispettive conclusioni, come da verbale in atti.

La causa è stata decisa come da dispositivo letto all'esito della camera di consiglio, di seguito trascritto.

6. – Nel merito, il ricorso è infondato.

7. – Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ha iniziato la propria vita assicurativa in data xxxxxx, laddove chiede l'inclusione, nella base di retribuzione annua pensionabile, dei contributi figurativi di malattia specifica relativi al periodo xxxxxx - xxxxxx.

Tuttavia, l'art.7 della l. n. 419/1975 (invocato dal ricorrente a fondamento del proprio diritto) è chiaro nel consentire la contribuzione figurativa dei periodi di malattia per i tubercolotici a condizione che questi possano «*far valere*

almeno un anno di contribuzione effettiva nella vita assicurativa»; contribuzione mancante nel caso di specie, avendo il sig. xxxxx – come più volte ricordato – iniziato la propria vita assicurativa in data xxxxx.

8. – Sul punto consolidata e condivisibile è la giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 11.4.1987, n. 3644 e 14.5.1997, n. 4226, citate anche dall'INPS.

In particolare, con la sentenza n. 4226/1997 la Cassazione – richiamata l'evoluzione del quadro normativo che ha interessato la materia – ha concluso nel senso che «[…] *l'art. 4, comma 4, della legge 21 aprile 1952, n. 418, sia nella sua formulazione originaria sia con le modifiche apportate dapprima con l'art. 7 della legge n. 418 del 1975 e poi con l'art. 3 della legge n. 88 del 1987, va interpretato nel senso che per il riconoscimento della contribuzione figurativa, ai fini del diritto alla pensione e della sua misura, dei periodi di fruizione di prestazioni antitubercolari,* ***è necessario che prima di tali prestazioni sia già in essere il rapporto assicurativo***» (enfasi aggiunta).

9. – Né, in senso contrario, assumono rilievo le pronunce richiamate da parte ricorrente con le note depositate il 22.7.2025.

Segnatamente, la sentenza del Tribunale di Lecce in funzione di giudice del lavoro che ha definito il giudizio n. xxxxxx – promosso dall'INPS in opposizione all'atto di precetto con cui veniva intimato il pagamento di differenze pensionistiche riconosciute con sentenza della Corte d'Appello di Lecce – ha dichiarato cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza d'interesse, essendo stato accertato l'intervenuto pagamento del dovuto da parte dell'Istituto.

Quanto alla sentenza del medesimo Tribunale che ha definito il giudizio

n. xxxxx, diversamente dal caso in esame i contributi figurativi di cui veniva chiesto l'accredito afferivano a periodi di malattia successivi al pensionamento, per cui il giudice del lavoro ha fatto applicazione dell'art. 7 della l. n. 419/1975 evidenziando che «[…] *il primo periodo della norma prevede che, a tal fine, i tubercolotici devono* "far valere almeno un anno di contribuzione effettiva nella vita assicurativa"». Il Tribunale ha, dunque, considerato valorizzabili i contributi versati prima del pensionamento e non necessario il versamento di ulteriori contributi dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

10. – Parimenti privo di valore decisivo è l'estratto conto previdenziale allegato dal ricorrente (datato xxxxx), che può al più avere indotto il medesimo in errore (essendo tenuto l'INPS a svolgere, anche su tali documenti – che ogni contribuente può scaricare dal sito istituzionale – una doverosa opera di controllo: cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 19.9.2013, n. 21454 e Corte d'Appello di Trento, Sez. lavoro, 3.6.2021, n. 40) e incidere, pertanto, sulla regolamentazione delle spese.

11. – In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Per quanto sopra considerato, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso **n. 37585**, lo rigetta.

Spese compensate.

Così deciso in Bari, all'esito della pubblica udienza del 22.10.2025.

Il Giudice

(dott. Giovanni Natali)

Depositata il 17.11.2025 f.to digitalmente

Il Funzionario

(Franca Maria Alfarano)

f.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(dott. Giovanni Natali)

Depositata il 17.11.2025 f.to digitalmente

Il Funzionario

(Franca Maria Alfarano)

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari 17.11.2025 Il Funzionario

(Franca Maria Alfarano)

f.to digitalmente